

# **Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)**

**Modifica del 1° giugno 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000<sup>1</sup> sul traffico pesante è modificata come segue:

*Art. 14, rubrica, nonché cpv. 1 e 3*

Tariffa applicabile ai veicoli assoggettati alla tassa

<sup>1</sup> Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a:

- a. 3,10 centesimi per la categoria di tassa 1;
- b. 2,69 centesimi per la categoria di tassa 2;
- c. 2,28 centesimi per la categoria di tassa 3.

<sup>3</sup> I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV<sup>2</sup> e all'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>3</sup> concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.

*Art. 14a cpv. 1*

<sup>1</sup> Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, comprovatamente equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato e che soddisfano inoltre i requisiti di cui all'allegato 1a, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a:

- a. 2,79 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO II / EURO 2 (categoria di tassa 1);

1 RS 641.811  
2 RS 741.41  
3 RS 741.412

- b. 2,42 centesimi per i veicoli della categoria di norme EURO III / EURO 3 (categoria di tassa 2).

*Art. 14b* Sconto per i veicoli della categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6

<sup>1</sup> Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri che comprovatamente soddisfano i criteri della categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 (categoria di tassa 3), la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a 2,05 centesimi.

<sup>2</sup> La prova deve essere fornita mediante:

- a. un'iscrizione nella licenza di circolazione; oppure
- b. un'attestazione equivalente rilasciata dalle autorità nazionali per la messa in circolazione.

<sup>3</sup> L'Amministrazione delle dogane può controllare il rispetto del valore limite nei veicoli di cui al capoverso 1.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.

1° giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 1*  
(art. 14)*Frase introduttiva*

I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dell'UE nonché i titoli dei regolamenti ECE e i loro complementi sono elencati nell'allegato 2 OETV<sup>4</sup>. I regolamenti ECE possono essere consultati e ottenuti presso gli uffici indicati all'articolo 3a capoverso 2 OETV.

*Let. a, categoria di tassa 3***a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)***Categoria di tassa 3:*

EURO IV, EURO V, EURO VI o successivi / EURO 4, EURO 5, EURO 6 o successivi

---

*Prescrizioni sui gas di scarico*

---

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) e seguenti
  - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
  - Direttiva 2005/55/CE nella versione originale
  - Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (CE) n. 582/2011
  - Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 06
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 06
- 

Rimangono classificate nella categoria di tassa 3:

- a. la categoria di norme sulle emissioni EURO IV / EURO 4: almeno fino a ottobre del 2013;
- b. la categoria di norme sulle emissioni EURO V / EURO 5: almeno fino a ottobre del 2016.

*Let. b, categoria di tassa 3*

**b. Autoveicoli leggeri (peso totale  $\leq 3,5$  t)**

*Categoria di tassa 3:*

EURO 4, EURO 5, EURO 6 o successivi / EURO IV, EURO V, EURO VI o successivi

---

Prescrizioni sui gas di scarico

---

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
  - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti
  - Direttiva 2005/55/CE nella versione originale
  - Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008
  - Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (CE) n. 582/2011
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
  - Regolamento ECE n. 83, emendamento 06
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
  - Regolamento ECE n. 49, emendamento 06
- 

Rimangono classificate nella categoria di tassa 3:

- a. la categoria di norme sulle emissioni EURO 4 / EURO IV: almeno fino a ottobre del 2013;
- b. la categoria di norme sulle emissioni EURO 5 / EURO V: almeno fino a ottobre del 2016.